



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 82-1/2023**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri ORNELLA RIGONAT (C.F. RGNRL57B67H629Y) ed ERMENEGILDO TOSO (C.F. TSORNG56B07H629L), entrambi residenti a Ruda (Udine), in Via Redipuglia n. 14, su domanda degli stessi debitori, assistiti dall'avv. Cristina Simeoni del Foro di Udine, domiciliataria;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo i debitori residenti nel circondario di Udine;

rilevato che i ricorrenti, coniugi conviventi, in regime patrimoniale di comunione dei beni, chiedono l'apertura di un'unica procedura di liquidazione controllata familiare;

rilevato che l'art. 66 del CCII, titolato "*Procedure familiari*" pur testualmente riferito a un "*unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*" -che può connotare soltanto il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore- è comunque inserito tra le



“Disposizioni di carattere generale” relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra le quali l’art. 65 c. 1 annovera anche la liquidazione controllata; ne consegue che, conformemente all’avviso espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, può ritenersi ammissibile l’apertura della procedura liquidatoria minore familiare;

rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 66 CCII, che costituisce applicazione del principio di cui all’art. 2740 c.c., nel caso di apertura di un’unica procedura familiare resta ferma la distinzione delle masse attive e passive, che comporta che l’attivo di ciascun debitore dovrà esser destinato alla soddisfazione dei creditori personali e di quelli comuni e non potrà invece essere impiegato per il pagamento dei creditori personali dell’altro familiare; ne consegue che il liquidatore dovrà procedere agli adempimenti di cui all’art. 272 CCII, nonché alla formazione del passivo, alla rendicontazione e ai riparti tenendo distinte le posizioni dei ricorrenti;

ritenuta la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: a) sono persone fisiche non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sono in stato di sovraindebitamento, risultando la loro insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che: -i debiti della sig.ra Rigonat ammontano a € 554.619,53, la stessa percepisce un trattamento pensionistico netto mensile, calcolato su dodici mesi, di circa € 2.700,00, è proprietaria dell’immobile adibito a residenza familiare, già aggiudicato nella procedura esecutiva R.E. 83/2022 di questo Tribunale, per il prezzo di € 305.000,00, versato dall’aggiudicatario; -l’indebitamento del sig. Toso è indicato in € 492.912,12 (senza peraltro tenere conto dell’obbligazione gravante a suo carico in forza della fideiussione *omnibus* a prima richiesta prestata nell’interesse della coniuge, all. 28 alla relazione del gestore della crisi) e lo stesso è proprietario, avendole acquisite per successione ereditaria, delle quote di 2/12 e 1/18 di alcuni terreni nel Comune di Ruda e, a partire dal marzo 2023, percepisce una pensione dell’importo mensile netto (senza tenere conto del tredicesimo rateo) di € 2.376,00 circa;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall’Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale



Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Ettore Giulio Barba, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, a fronte della segnalazione, da parte dell'avv. Barba, dell'esecuzione di quattro bonifici mensili da € 1.000,00 tra il mese di marzo e quello di giugno 2023 dal conto del sig. Toso in favore del cognato sig. Giorgio Rigonat -riferiti dal debitore a restituzione di quanto prestato per versare l'acconto all'organismo di composizione della crisi- che l'attuale disciplina della liquidazione controllata affida al liquidatore, con l'art. 272 CCII, il compito di completare la ricostruzione dell'attivo e il dovere di esperire le azioni recuperatorie e revocatorie a tutela dei creditori, ex art. 274 CCII;

osservato sin d'ora, a fronte delle indicazioni contenute nella relazione del gestore della crisi in ordine al rango dei crediti vantati nei confronti dei ricorrenti, che l'art. 6 del CCII prevede tassativamente (in attuazione del vincolo imposto dalla legge delega di diminuire il peso delle prededuzioni sull'attivo da distribuire ai creditori) che siano crediti prededucibili soltanto "*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*" e non già i crediti dei professionisti che abbiano assistito il debitore per la domanda di accesso alle procedure minori (nella relazione il credito al compenso del procuratore dei ricorrenti è indicato come prededucibile al 75%, in violazione del tenore della citata norma generale);

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 268-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale i redditi pensionistici dei debitori non siano compresi nella liquidazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCI per la liquidazione giudiziale;



rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII e che spetta al giudice delle esecuzioni pendenti adottare le conseguenti determinazioni;

rilevato che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata, procedura concorsuale che comporta lo spossessamento del debitore, ai sensi degli art. 270 c. 5, 150 CCII e in applicazione analogica dell'art. 144 CCII, da un canto qualsiasi pagamento che venisse eseguito dal terzo pignorato INPS, quale debitore della sig.ra Rigonat, in favore dei creditori pignoranti Matter s.r.l. e Mauro Verdimonti sarebbe inefficace nei confronti della procedura, dall'altro la cessione del quinto della pensione della sig.ra Rigonat a favore di Civetta SPV s.r.l. (già Sigla s.r.l.) cessa la sua efficacia;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri ORNELLA RIGONAT (C.F. RGNRLL57B67H629Y) ed ERMENEGILDO TOSO (C.F. TSORNG56B07H629L), entrambi residenti a Ruda (Udine), in Via Redipuglia n. 14;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S, con studio a Udine, in via Cavour n. 18;

-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché degli elenchi dei rispettivi creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dagli elenchi depositati il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi



dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente a peso degli immobili dei quali i debitori sono proprietari;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori.

Udine, 14 settembre 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

